



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Morbio Inferiore, 1. settembre 1998

Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici

(del 1. settembre 1998)

IL MUNICIPIO DI MORBIO INFERIORE

Richiamati gli artt. 192 LOC e 44 RALOC, nonché l'art. 73 della Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (in seguito legge) e l'art. 123 del relativo regolamento (in seguito regolamento);

o r d i n a

TITOLO I - Scopo

Scopo **Art. 1** La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dalla legge e dal regolamento sugli esercizi pubblici.

TITOLO II - Orari

A. In generale **Art. 2** Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, sono quelli stabiliti dall'art. 37 della legge.

B. Locali notturni **Art. 3** I locali notturni, le discoteche e i piano-bar devono aprire tra le 19.00 e le 22.00 e chiudere tra le 02.00 e le 03.00.

C. Notifica **Art. 4** ¹Il gerente notifica al Municipio entro il 1. gennaio di ogni anno:

- gli orari di apertura e chiusura;
- i giorni di riposo settimanale;
- i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

²Il gerente, riservati gli art. 100 e 101 del regolamento, può modificare gli orari notificati all'inizio dell'anno, comunicando il cambiamento al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo.

³In caso di lutti, disordini, eventi naturali imprevedibili, il gerente deve notificare tempestivamente la chiusura alla polizia comunale.

**D. Deroghe
d'orario
I. Definizione**

Art. 5 La deroga d'orario è il prolungo dell'orario di chiusura oltre i limiti concessi dagli art. 37 della legge e 100 cpv. 2 del regolamento. Le deroghe possono essere concesse per occasioni straordinarie.

II. Competenza

Art. 6 La competenza per il rilascio delle deroghe d'orario per tutti gli esercizi pubblici, ad esclusione dei locali notturni, spetta al Municipio o, in circostanze urgenti, al Sindaco.

**III. Condizioni
a) Occasioni
straordinarie**

Art. 7 Sono occasioni straordinarie ai sensi dell'art. 38 cpv. 1 della legge l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni limitate nel tempo, quali feste, sagre, fiere, mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.

**b) Circostanze
urgenti**

Art. 8 Sono circostanze urgenti ai sensi dell'art. 38 cpv. 2 della legge le manifestazioni pubbliche o private che costituiscono un'occasione straordinaria ai sensi dell'art. 7 della presente ordinanza, di cui il gerente dell'esercizio pubblico non poteva ragionevolmente prevedere lo svolgimento in tempi tali da rispettare i termini di cui all'art. 9 cpv 1 e per i quali la mancata concessione della deroga d'orario può causare un pregiudizio economico all'esercizio pubblico.

**IV. Istanze -
termini**

Art. 9 ¹Le istanze per le deroghe di cui all'art. 7, debitamente motivate dal gerente dell'esercizio pubblico interessato devono pervenire alla Cancelleria comunale entro 8 giorni dall'inizio della deroga richiesta.

²Istanze tardive non saranno prese in considerazione.

³Le istanze per le deroghe di cui all'art. 8, debitamente motivate, devono essere formulate per iscritto o verbalmente al Sindaco non appena il gerente sia venuto a conoscenza delle ragioni che le giustificano.

**V. Casi
particolari**

Art. 10 Per le festività di S. Silvestro e del Martedì Grasso è concessa la notte libera a tutti gli esercizi pubblici.

TITOLO III - Permessi speciali

- A. Domanda** **Art. 11** ¹La domanda per i permessi speciali di cui all'art. 30 della legge deve essere inoltrata al Municipio almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.
- ²La domanda dovrà contenere:
- a) il nominativo del richiedente;
 - b) il nominativo della persona responsabile ai sensi dell'art. 91 del regolamento;
 - c) la prova dell'assicurazione RC a norma dell'art. 93 del regolamento.
- B. Decisione** **Art. 12** La decisione del Municipio potrà prevedere delle restrizioni particolari nell'ambito del rispetto della quiete e dell'ordine pubblico.
- C. Musica e balli pubblici**
1. Domanda **Art. 13** ¹L'organizzazione di musica e balli occasionali degli esercizi pubblici deve essere notificata al Municipio con almeno dieci giorni di anticipo
- ²Alla notifica deve essere allegata l'autorizzazione del dipartimento del territorio in applicazione dell'ordinanza federale concernente la portezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996.
- 2. Eccezioni** **Art. 14** Non sono considerati balli occasionali quelli organizzati nell'ambito di matrimoni e di riunioni di famiglia o di natura strettamente privata.

TITOLO IV - Tasse

- A. Deroghe** **Art. 15** Per le deroghe d'orario di cui all'art. 5 della presente ordinanza è prelevata una tassa di Fr. 30.-- per ogni ora di deroga
- B. Permessi speciali** **Art. 16** Per il rilascio dei permessi speciali di cui all'art. 11 della presente ordinanza è prelevata una tassa da Fr. 100.-- a Fr. 1'000.--, calcolata in ragione dell'importanza della manifestazione.
- C. Altri atti del Municipio** **Art. 17** Per gli altri atti di sua competenza il Municipio può prelevare una tassa di cancelleria.

TITOLO V - Sanzioni

- A. Multa** **Art. 18** Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa da Fr. 20.-- a Fr. 10'000.--.

B. Revoca

Art. 19 Il Municipio revoca le decisioni relative ai permessi speciali e alle deroghe d'orario quando per ottenerle sono state date delle informazioni inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più date.

TITOLO VI - Rimedi di diritto

A. In generale

Art. 20 ¹Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso entro 15 giorni al Consiglio di Stato.

²La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

**B. In materia
contravvenzio-
nale**

Art. 21 Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale è data facoltà di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO VII - Disposizioni finali

**Entrata in
vigore**

Art. 22 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1998.

Per il Municipio

Il Sindaco
Avv. M. Albisetti

Il Segretario
Lic. oec. G. Keller

Publicata all'albo comunale dall'8 al 22 settembre 1998.